

STATUTO DELL'UNIONE LOMBARDA
DEI COMUNI DI
MOTTA BALUFFI, SCANDOLARA RAVARA
CINGIA DE' BOTTI

Denominata
“MUNICIPIA”

(modifiche anno 2016 – testo coordinato)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente statuto disciplina, ai sensi della legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente Locale autonomo Unione Lombarda dei Comuni di Motta Baluffi, Scandolara Ravara e Cingia de Botti denominata “Municipia” - per brevità di seguito definita Unione.

Art. 2 – Finalità dell'Unione

L'Unione ha come scopo quello di esercitare l'autogoverno e la promozione dello sviluppo delle comunità che la costituiscono.

I Comuni aderenti si impegnano, attraverso la gestione associata dei servizi qui previsti, a perseguire la progressiva integrazione amministrativa, sociale e culturale finalizzata ad una più organica e completa unione dei Comuni, con l'obiettivo di giungere in futuro, compatibilmente con la legislazione vigente, alla fusione dei Comuni dopo il consenso delle cittadinanze partecipato attraverso l'istituto del referendum.

Art. 3 – Obiettivi programmatici

L'Unione ha come obiettivi prioritari quelli di seguito elencati:

- promuovere e concorrere allo sviluppo socio/economico del territorio dei Comuni tutelando l'assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini e valorizzando, inoltre, il patrimonio storico e artistico e le tradizioni culturali;
- potenziare le funzioni e i servizi con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona;
- Armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

Art. 4 – Principi e criteri generali di azione

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici, l'Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri degli Enti Locali.

Qualsiasi atto dell'Unione non può avere durata od effetti superiori a quelli dell'Unione stessa fatto salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Statuto.

Art. 5 – Istituti di partecipazione e informazione

L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

A tal fine può promuovere la collaborazione delle cittadine e dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi delle cittadine e dei cittadini, in relazione agli atti dell'Unione in conformità alla legge 241/90.

L'Unione garantisce anche, in modo ampio, completo ed efficace la diffusione delle informazioni concernenti le attività istituzionali dell'Unione stessa e dei Comuni aderenti attraverso il sito internet istituzionale: ww.unionemunicipia.it ed eventuale pubblicazione cartacea periodica.

All'interno del sito istituzionale è predisposto inoltre apposito albo pretorio informatico.

Articolo 6 – Sede

La sede dell'Unione è situata a Motta Baluffi.

Gli uffici sono distribuiti nei Comuni compresi nell'Unione.

Gli organi possono riunirsi anche presso gli altri Comuni dell'Unione.

Articolo 7 - Durata

L'Unione ampliata al Comune di Cingia de Botti ha una durata di sedici anni a decorrere dal 1 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2029.

Il presente statuto inizia a produrre i suoi effetti a decorrere dal 1 Gennaio 2014

Articolo 8 – Recesso

Ogni Comune partecipante può recedere dall'Unione.

In recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati, da assumersi sei mesi prima della scadenza dell'anno solare.

Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al presidente dell'Unione dell'adozione del provvedimento definitivo.

Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Le modifiche allo Statuto dell'Unione conseguenti il recesso di un Comune devono essere deliberate con atto consiliare degli altri Comuni rimanenti a far parte dell'Unione, con le modalità di cui all'art. 32 c.2 del D.Lgs. 267/2000.

Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione, costituito con il contributo statale e regionale percepito dall'Unione.

Oltre alla sanzione prevista dal comma precedente, al Comune che delibera il recesso prima della scadenza è applicata una sanzione pecuniaria stabilita in una quota pari al 20% dell'importo complessivo dei contributi statali e regionali risultanti dall'ultimo rendiconto approvato. In ogni caso la sanzione pecuniaria del recesso non potrà essere inferiore a € 20.000

In caso di recesso il personale conferito all'Unione dal Comune recedente, è riassegnato al Comune stesso salvo diverso accordo.

Articolo 9 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni componenti con la procedura e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.

Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette ai Comuni componenti il provvedimento di approvazione del riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I Consigli comunali provvedono a ratificare il citato provvedimento di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi interventi e risorse di bilancio, in base alla normativa vigente.

Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune che lo vede inserito nella propria dotazione organica.

Il personale assunto direttamente dall'Unione, nel caso di scioglimento, verrà trasferito nella dotazione organica dei Comuni, previo modifica delle rispettive piante organiche, anche con gestione in convenzione del personale stesso ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000.

TITOLO II

COMPETENZE

Articolo 10 - Oggetto

All'Unione vengono affidate le competenze amministrative concernenti le funzioni ed i servizi di seguito elencati:

- assistenza sociale e domiciliare;
- realizzazione e gestione di sistemi informatici standardizzati e in rete;
- servizi di protezione civile;
- consulenza fiscale;
- gestione servizio idrico integrato;
- gestione servizio raccolta rifiuti;
- diritto allo studio;
- segreteria ;
- organizzazione;
- ufficio tecnico;
- polizia locale;
- servizio- cimiteriale;
- servizio civile;
- sportello unico delle attività produttive
- sicurezza posti di lavoro;
- contrattazione decentrata;
- manutenzione strade ;
- ufficio tributi;
- ufficio anagrafe e stato civile;
- elettorale
- biblioteca;
- musei;
- illuminazione pubblica
- amministrativo;
- demanio e patrimonio;
- impianti ed iniziative sportive;
- servizi e manifestazioni turistiche;
- viabilità;
- urbanistica e gestione del territorio;
- parchi e servizi per tutela ambientale;
- URP e comunicazioni;
- Asili nido;
- Servizi per l'infanzia e i minori
- finanziario
- gestione personale
- risparmio energetico e fonti di energia rinnovabili;
- edilizia residenziale pubblica;
- istruzione secondaria di primo grado;
- istruzione primaria;
- istruzione infanzia;
- servizi per prevenzione e riabilitazione;

- strutture residenziali e di ricovero degli anziani;
- affissioni e pubblicità;
- fiere e mercati;
- edilizia scolastica.

Con atto consiliare di modifica statutaria da approvarsi con le procedure di cui all'art. 32 c.2 D.Lgs. 267/2000, i Comuni partecipanti possono affidare all'Unione altre competenze amministrative.

Parimenti con atto consiliare da approvarsi con le procedure di cui al precedente comma i Comuni possono sottrarre all'Unione competenze amministrative già affidate con precedenti atti.

Articolo 11 -

Procedimento per il trasferimento delle competenze

Il trasferimento di ulteriori competenze rispetto a quanto previsto dell'art. 10 è deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione, con le procedure di cui all'art. 32 c.2 D.Lgs 267/2000 di norma entro il mese di ottobre con decorrenza dall'adozione della deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione. In detta deliberazione, anche con rinvio ad eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno essere chiaramente indicate le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determinino forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi.

L'individuazione delle competenze che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i Comuni. Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dal Segretario Comunale dell'Unione.

A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi della stessa gestiti.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I

Organi dell'Unione

Articolo 12 – Organi

Sono Organi dell'Unione : il Consiglio dell'Unione, la Giunta ed il Presidente.

In relazione agli organi dell'Unione, in composizione diversa rispetto all'art. 18 c.7 L.R. 19/2008, è garantita l'invarianza dei costi.

Articolo 13 – Procedimento di elezione del Consiglio dell'Unione.

Il Consiglio dell'Unione è eletta in secondo grado, dai Comuni partecipanti all'Unione stessa, scegliendo i membri da eleggere in seno ai rispettivi Consiglio Comunali.

Ciascun Consiglio Comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione e precisamente:

- a) per il Comune di Cingia de Botti : il Sindaco e 3 (tre) consiglieri di cui uno designato dai gruppi di minoranza;
- b) per il Comune di Motta Baluffi : il Sindaco e 3 (tre) consiglieri di cui uno designato dai gruppi di minoranza;
- c) per il Comune di Scandolara Ravara : il Sindaco e 3 (tre) consiglieri di cui uno designato dai gruppi di minoranza.

Il Consiglio dell'Unione viene integrato dai nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale in uno dei Comuni facenti parte.

I rappresentanti dei Comuni il cui Consiglio Comunale sia stato rinnovato, cessano dalla carica al momento della proclamazione degli eletti.

Qual ora in un consiglio comunale ci fosse la presenza di più gruppi di minoranza si stabilisce che il rappresentante di minoranza in seno al Consiglio dell'Unione possa ruotare secondo un principio di alternanza

Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 14 – Nomina del presidente, del vicepresidente e della Giunta

Il Presidente e il vicepresidente vengono eletti dal Consiglio dell'Unione con cadenza quinquennale e possono essere nominati unicamente i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti.

Il Presidente il vicepresidente e la Giunta durano in carica l'intera tornata amministrativa di 5 anni e comunque fino alla prima elezione amministrativa che determini la modifica della composizione del Consiglio dell'Unione.

Il Consiglio dell'Unione può affidare ai singoli consiglieri dell'Unione o a consiglieri dei Comuni aderenti, il compito di sovrintendere a un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione. Viene in ogni caso garantita l'invarianza dei costi.

Articolo 15 - Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza della Giunta.

Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Consiglio dell'Unione che si esprimono per appello nominale.

La mozione è sottoscritta da almeno cinque consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere il nominativo del nuovo candidato presidente e vicepresidente.

La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci dalla data della sua presentazione.

L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

Il Presidente e gli assessori durano in carica sino alla data della proclamazione degli eletti nei Comuni aderenti.

CAPO II

Competenza degli Organi

Articolo 16 – Competenze del Consiglio dell'Unione

Al Consiglio dell'Unione spetta determinare l'indirizzo politico/amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dalla legge.

Il Consiglio discute ed approva in apposito documento o in atti equivalenti gli indirizzi generali presentati dal Presidente.

Il documento programmatico presentato dal presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico/amministrativa dell'Ente.

La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime in particolare al fine della presentazione dei bilanci pluriennali ed annuale.

Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri Organi.

Il Consiglio a seguito del trasferimento delle competenze previste agli artt. 10/11, esplica la potestà regolamentare per lo svolgimento delle funzioni affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni aderenti.

Articolo 17 – Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Presidente dell'Unione; collabora con il presidente dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa.

E' altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000.

Articolo 18 – Il Presidente

Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici, dell'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.

Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con il presente Statuto e con le tipologie dei servizi assolti dall'Unione.

La rappresentanza legale dell'Unione, anche in giudizio, spetta al Presidente salvo per le cause riguardanti i tributi trasferiti dai Comuni all'Unione e le sanzioni del codice della strada, per le quali la rappresentanza in giudizio spetta al Segretario e/o ai dipendenti incaricati dal Presidente.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal vicepresidente.

Articolo 18 bis– il Vice Presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

Articolo –19 – Norma di rinvio

Si applicano agli Organi dell'Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni.

Al Presidente, agli assessori ed ai consiglieri, per quanto riguarda eventuali permessi o indennità spettanti, si applica la normativa nazionale e regionale vigente.

TITOLO IV

Organizzazione Amministrativa

Articolo 20 – Principi

Nello spirito di una concreta collaborazione fra Enti, l'Unione

- ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
- indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Articolo 21 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.

L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio e con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

La Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale anche tenuto conto delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione.

Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

La copertura dei posti dei responsabili degli uffici e servizi o di altre specializzazioni può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 22 – Direzione generale

La direzione dell'organizzazione dell'Unione può essere conferita al Segretario dell'Unione stessa.

In tale caso il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione secondo le direttive impartite dal Presidente, e sovrintendere alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'articolo precedente e risponde direttamente dei risultati conseguiti.

Al Segretario compete altresì, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197 del D.Lgs 267/00 nonché la predisposizione del piano esecutivo gestionale anche semplificato.

Articolo 23 – Segretario

Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente fra i Segretari comunali dei Comuni aderenti all'Unione previa deliberazione della Giunta dell'Unione; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono temporaneamente assunte da altro Segretario su nomina del Presidente.

La nomina del Segretario ha la durata di anni cinque.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi coordinandone l'attività.

Il Segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti bilaterali nell'interesse dell'Ente;
- esprime il parere di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento e conferitagli dal Presidente dell'Unione.

Articolo 24 – forma di gestione dei servizi

L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali, direttamente ed anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal titolo V del D.Lgs 267/2000.

TITOLO V

Finanza e contabilità

Articolo 25 – Finanze dell'Unione.

L'Unione, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, gode di autonomia, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

L'Unione, nei limiti stabiliti dalla legge, ha potestà impositiva autonoma in materia di tariffe con riguardo ai servizi –funzioni attribuiti.

Articolo 26 – Compartecipazione dei Comuni.

I Comuni sono tenuti a garantire all'Unione le risorse necessarie per la gestione corrente e per gli investimenti, versando all'Unione medesima una quota il cui ammontare è proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.

Dalla quota prevista nel comma precedente, i Comuni potranno detrarre le spese per le funzioni ed i servizi affidati all'Unione che hanno sostenuto autonomamente.

I Comuni potranno detrarre dalla quota dovuta per le spese le entrate conferite all'Unione con il trasferimento delle funzioni e dei servizi.

Con l'accordo di tutti i Comuni aderenti, è possibile la stipula di convenzioni che integrino o modifichino i criteri di compartecipazione previste nel presente articolo.

Articolo 27 – Bilancio e programmazione finanziaria

L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli Enti Locali.

Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Articolo 28 – Controllo economico della gestione

Il Regolamento di Contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Articolo 29 – Revisione economica e finanziaria

La revisione economico finanziaria è affidata , ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 D.Lgs.n.267/2000 ad un revisore dei conti.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Articolo 30 – Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto da soggetto abilitato in conformità al titolo V del D.Lgs.267/2000.

TITOLO VI

Articolo 31 – Adesione di nuovi Comuni

L'adesione all'Unione di nuovi Comuni è subordinata all'espressa modifica del presente statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio.

I nuovi Comuni aderenti potranno partecipare agli organi dell'Unione limitatamente alle decisioni sulle funzioni e servizi che avranno conferito.

I nuovi Comuni aderenti potranno partecipare pienamente agli organi dell'Unione con eguale rappresentanza e potranno esprimere il Presidente dell'Unione solo in caso di trasferimento di tutte le Funzioni obbligatorie espresse dall'art.18 LR 1972008

Nelle funzioni e servizi trasferiti dovranno essere contenuti le funzioni e servizi obbligatori previsti dall'art. 18 L.R. 19/2008.

Articolo 32 – Capacità normativa dell'Unione

L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla normativa vigente ai Comuni.

Il trasferimento di attribuzioni o compiti comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi gli eventuali diritti già maturati da parte di terzi, l'inefficacia delle disposizioni normative comunali deputate a regolarne la disciplina.

La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumano esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.

Gli atti dell'Unione curano di indicare le suddette abrogazioni. Ove queste siano parziali curano di allegare le normative comunali sopravvissute.

Articolo - 33 – Modificazioni del presente statuto

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate con le procedure di cui all'art. 32 c. 4 D.Lgs. 267/00 dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti.

Il Consiglio dell'Unione può proporre modifiche al presente Statuto.

Le proposte di modifiche sono precedentemente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali su di esse si pronunciano entro 30 giorni dal ricevimento.